

ALLEGATO 1 – Disciplinare Tecnico

Art. 1. Oggetto della gara

Art. 1.1. Pannelli murali anti x

Realizzati ad ambo i lati con truciolati atossici , formando un sandwich al centro del quale viene applicato il piombo di prima fusione al 99,99% a rispetto delle vigenti norme. Il rivestimento esterno degli stessi e' di laminato plastico, del quale deve essere disponibile una vasta gamma di colori, finiture e disegni, da sottoporre alla scelta della Direzione dei Lavori.

Le suddette protezioni possono essere anche rivestite in diverse essenze, purché finite con superfici perfettamente lavabili, atossiche, inerti agli agenti patogeni e comunque adatte all'uso in ambiente sanitario.

Il montaggio delle protezioni alle pareti viene effettuato applicando alle stesse dei montanti ad incastro o a vite in alluminio estruso, con parte posteriore piombata per assicurare la linearità e continuità della protezione anti-x effettuata dal piombo, fissati alle pareti da tasselli specifici. Nella parte inferiore la rifinitura è eseguita tramite battiscopa in alluminio ove il pannello piombato alloggia ad incastro. Nella parte superiore i pannelli verranno rifiniti sempre con profili in alluminio.

Deve essere certificata la equivalenza di piombo mm 3.

La altezza dei pannelli deve essere non inferiore a mm 2300.

Art. 1.2. Porta scorrevole anti x

Realizzata in doppio truciolare o multistrato di legno da mm.18.

Rivestimento esterno in laminato plastico con interposta lamina di piombo ricavata da pani vergini di 1° fusione, titolo 99,9%. Sistema di scorrimento a sospensione, con speciali binari appositamente sagomati e ruote in teflon con cuscinetti a sfera tale da assicurare una perfetta apertura lenta e silenziosa. Dispositivo antisbandamento a pavimento non a vista. Ancoraggio a parete a mezzo di tasselli chimici rinforzati. Complete di carter copribinario e di maniglia ad incasso. Dispositivo di apertura e chiusura manuale, con maniglia per una comoda presa in grado di garantire una chiusura a scatto. Deve essere certificata la equivalenza di piombo mm 3.

Art. 2. Base d'asta.

La base d'asta è così formulata:

n.	oggetto	u.m.	quantità	Prezzo unit.	Prezzo tot.
1	Pannelli murali anti X	mq	25,00	€ 200,00	€ 5.000,00
2	Porta scorrevole anti X	cad	1,00	€ 1.860,00	€ 1.860,00
Importo totale soggetto a ribasso					€ 6.860,00
3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 140,00

Art. 3. Collaudo della fornitura

Il collaudo della fornitura consisterà:

- 1) nella verifica a vista della perfetta realizzazione dei giunti, dei collegamenti, della verticalità dei pannelli, della tenuta a chiusura della porta, dell'agevole scorrimento della medesima;
- 2) nelle prove strumentali (condotte dal Servizio di Fisica Sanitaria della Stazione Appaltante) necessarie per verificare le caratteristiche di protezione e la equivalenza al piombo di 3 mm.

Art. 4. Tempi di fornitura

La fornitura dovrà essere completata entro quattordici giorni dalla consegna del cantiere.

Art.5. Motivi di esclusione

Art.5.1. Motivi di esclusione di carattere generale.

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data della presente procedura hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- m) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- n) che non rilascino la dichiarazione di cui alla legge 383/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- o) che hanno commesso violazioni di una qualunque norma vigente dell'ordinamento italiano, che preveda espressamente come sanzione l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ovvero l'impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494¹ e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui sopra, la SA chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai

¹ **Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; articolo 3, comma 8.** Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.(comma così modificato dall'articolo 86, comma 10, d.lgs. n. 276 del 2003, poi dall'articolo 20, comma 10, decreto legislativo n. 251 del 2004); si veda anche l'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

concorrenti i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21, del DPR 14/11/2002 n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di concorrenti non stabiliti in Italia, la SA chiederà se del caso ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e potrà altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Art.5.2. Motivi pregiudiziali di esclusione.

Motivi pregiudiziali di esclusione:

a) relativi alle modalità di presentazione delle offerte

Saranno ritenute non valide, le offerte:

- Pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione;
- inviate ad indirizzi diversi da quelli indicati
- non sottoscritte dal legale rappresentante o da persona legalmente riconosciuta nelle forme prescritte;

b) relativi alla regolarità formale

Le dichiarazioni devono essere presentate rispettando le formalità di legge in materia di autocertificazione (si richiamano esplicitamente i seguenti articoli del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Articolo 18 - Copie autentiche, Articolo 19 - Modalità alternative all'autenticazione di copie, Art. 19-bis - Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva, Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze, Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, Articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive).

La documentazione di cui innanzi, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della Ditta, ovvero dai legali rappresentanti delle Ditte eventualmente associate.

Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto delle suddette prescrizioni.

I documenti indicati nella lettera di invito, se prodotti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana a norma di legge. A insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice/Seggio di Gara, i documenti privi di traduzione potranno non essere considerati ai fini delle valutazioni.

Art.5.3. Esclusione per incompletezza della documentazione.

Costituiscono motivo di esclusione la mancanza o la difformità della documentazione, a meno che le difformità risultino, a giudizio esclusivo del Seggio/Commissione, meramente formali e non tali da comportare una alterazione della sostanziale "par condicio" tra le aziende concorrenti, fatto salvo quanto espressamente previsto dalle vigenti leggi in merito alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive od alle integrazioni documentali.

Si precisa che la SA SI RISERVA A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO LA FACOLTA' DI INVITARE LE IMPRESE CONCORRENTI A COMPLETARE E/O A FORNIRE CHIARIMENTI IN ORDINE AL CONTENUTO DEI CERTIFICATI, DOCUMENTI O DICHIARAZIONI PRESENTATI, anche interrompendo i termini di gara per i necessari tempi tecnici.

Art.5.4. Esclusione per formulazione di più offerte alternative, condizionate o incomplete.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e, contemporaneamente, in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa. Le ditte non possono partecipare a più gruppi di offerta, né con forme di collegamento imprenditoriale nè di controllo anche ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

In ossequio al principio di buon andamento e della par condicio fra i concorrenti, ciascun offerente dovrà indicare una sola offerta e non saranno ammesse offerte alternative, parziali o incomplete.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel disciplinare di gara e relativi allegati, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Costituisce motivo di esclusione il mancato rispetto di queste prescrizione.